



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 19/02/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **Febbraio** alle ore 09.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella sede comunale, dietro invito diramato dal Presidente Consiglio, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima via Ordinaria.

Risultano presenti:

Gifuni Paola - Presidente C. C.	SI		
Del Ghingaro Giorgio - Sindaco	NO	Pasquinucci Stefano	SI
Baldini Massimiliano	SI	Poletti Luca	SI
Batistini Antonio	SI	Pieraccini Riccardo	SI
Carraresi Maria Stefania	SI	Puccetti Gloria	SI
Consani Chiara	NO	Salemi Rodolfo	SI
De Stefano Giuseppe	SI	Ricci Matteo	SI
Gargini Franco	SI	Santini Alessandro	SI
Lippi Carlo	SI	Spagnoli Marinella	SI
Guardi Pietro	SI	Sinagra Ambra	SI
Montaresi Elisa	SI	Trinchese Alfredo	SI
Pachini Maria Domenica	SI	Troiso Luigi	SI
Pacilio Anna Maria	SI	Zappelli David	SI

Presenti: 23 Assenti: 2

Presiede l'adunanza, il Presidente Consiglio Comunale, Gifuni Paola.

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Petruzzi Fabrizio .

Scrutatori: Lippi Carlo Puccetti Gloria Montaresi Elisa

Il Segretario Generale
Petruzzi Fabrizio

Il Presidente Consiglio Comunale
Gifuni Paola

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL 26/02/2018 AL 13/03/2018

Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca
Area 2 Economico Finanziaria

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 19/02/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che l'art. 50 della Legge 27/12/1997 n.449 recante norme in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, prevede che: "Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.-;
- Considerata la potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della L. 449/97, e dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97;
- Ritenuto opportuno adottare specifico regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione, considerando quest'ultimo un importante strumento per rafforzare efficienza ed economicità nella gestione dei tributi;
- Visto il regolamento allegato quale parte integrante della presente;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dei servizi finanziari;
- Visto il parere del collegio dei revisori;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Risorse in data 14.02.2018;

Escono i Consiglieri Baldini e Pacchini.

CON VOTI favorevoli 13, contrari 01 (Pacilio), astenuti 07 (Batistini, De Stefano, Montaresi, Pasquinucci, Poletti, Santini, Trinchese), resi in forma elettronica dai n. 21 Consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca
Area 2 Economico Finanziaria

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, composto da 8 articoli, allegato quale parte integrante della presente;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca
Area 2 Economico Finanziaria

REGOLAMENTO ACCETTAZIONE CON ADESIONE

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di VIAREGGIO, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e nei limiti della normativa vigente per tempo, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione degli adempimenti da parte del contribuente, tenuto conto del principio di collaborazione ed al fine di ridurre le ipotesi di contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli atti di accertamento, siano essi "d'ufficio" che "in rettifica" e non si estende agli atti di mera "liquidazione" dei tributi, conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e successive modificazioni. ed integrazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di "materia concordabile" e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio. Esulano, pertanto, dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è comunque determinabile sulla base di elementi certi.
4. Il funzionario responsabile dell'entrata, al fine dell'adesione all'accertamento, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'atto, valutando attentamente il rapporto "costo beneficio" dell'operazione per l'Ente. Il funzionario responsabile dell'entrata deve altresì procedere, in via di "autotutela", all'annullamento dell'atto di accertamento qualora rilevi, anche successivamente all'adesione, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3 - Competenza



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

Area 2 Economico Finanziaria

1. Competente alla definizione è il “Funzionario responsabile del tributo”, nominato ai sensi delle vigenti disposizioni anche presso l’eventuale concessionario della gestione del tributo.

Art. 4 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell’ufficio

1. Il funzionario responsabile dell’entrata, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente al termine degli atti istruttori relativi al procedimento di accertamento, ma prima della notifica dell’atto, invia al contribuente un “invito a comparire”, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l’indicazione dei seguenti elementi:

a) i riferimenti identificativi dell’atto e della fattispecie tributaria, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si fa riferimento, nonché il periodo/i d’imposta cui attiene l’accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.

L’eventuale comunicazione d’inizio procedimento d’accertamento, le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può richiedere ai contribuenti, non costituiscono “invito a comparire”, ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.

2. La partecipazione del contribuente al procedimento, a seguito dell’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito medesimo non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire d’iniziativa qualora riscontri nello stesso aspetti che egli ritiene possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare -anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale -istanza di “accertamento con adesione” in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. L’impugnazione dell’avviso presso il competente Organo giurisdizionale comporta rinuncia all’istanza di definizione.

3. La presentazione dell’istanza determina la sospensione, per un periodo di 90 giorni dalla data di ricezione della stessa, sia dei termini previsti per l’impugnazione in sede giurisdizionale sia di quelli previsti per il pagamento del tributo.



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

Area 2 Economico Finanziaria

4. Nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione il funzionario responsabile dell'entrata, anche telefonicamente, formula l'"invito a comparire". La mancata comparizione da parte del contribuente, nel giorno e nel luogo indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro il giorno precedente non festivo, salve le eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate.

5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato o dell'eventuale impossibilità documentata a comparire, nonché dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto processo verbale, redatto e sottoscritto da parte del Funzionario d'imposta o di suo delegato.

Art. 6 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove si addivenga ad esito positivo in ordine al concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare "atto di accertamento con adesione", sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal soggetto competente. Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni, dovute in dipendenza della definizione medesima.

2. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione di sua competenza.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 Effetti dell'adesione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è suscettibile di impugnazione, non è integrabile né modificabile da parte dell'Ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità di procedere ad "accertamenti integrativi" qualora la definizione riguardi "atti parziali", nonché nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non nota alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

Area 2 Economico Finanziaria

2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 8 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto dei minimi edittali previsti.

2. *Qualora le violazioni siano collegate al tributo liquidato con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto -con il limite di cui all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 5.6.1998, n. 203 -se il contribuente non propone ricorso avverso tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità viene reso edotto il contribuente con apposita avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.*

3. La "rinunzia all'impugnazione" di cui al precedente comma 2, comporta la definitività dell'atto di accertamento, con conseguente acquiescenza del contribuente anche rispetto al tributo o maggior tributo accertato, con gli effetti di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, del D. Lgs. 218/97.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca
Area 2 Economico Finanziaria

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 19/02/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 1° comma dell'art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio,

Il Dirigente
Area 2 Economico Finanziaria
Alberto Bartalucci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE
- Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili

Viareggio,

Il Dirigente
Area Economica
Alberto Bartalucci